

Allegato "A" alla Racc.n. 12742

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1- denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Roma la Società cooperativa sociale denominata "**Plutone Società Cooperativa Sociale - Ente del Terzo Settore**". In forma abbreviata anche "**Plutone Società Cooperativa Sociale - ETS**".

La Società cooperativa potrà, nei modi e termini di legge, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, negli Stati aderenti all'Unione Europea.

Articolo 2 - durata

La durata della Società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - scopo

La Società cooperativa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,

sociali e professionali.

Anche ai fini dell'art. 10 D.lgs. 460/1997, la Società cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale, nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti ed associazioni senza finalità di lucro, enti e Società pubblici e privati;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che presentano bisogni sociali e di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo.

Per la realizzazione di ciò, la Società cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al

recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La Società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

La Società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, la Società potrà iscriversi nei diversi registri e/o albi nazionali o a carattere locale, pro tempore vigenti, potrà altresì aderire ad una Associazione Nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. In particolare, la Società cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 - septies cod. civ., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - oggetto sociale

Ai fini di cui sopra la Società cooperativa intende svolgere tutte le attività previste al punto B) della legge 381/1991, riguardante la disciplina delle cooperative sociali e, pertanto, qualsiasi attività di impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di produzione lavoro e di servizi), nonché le seguenti attività previste al punto A) della medesima legge 381/91:

- la gestione di comunità terapeutiche e di strutture dedicate alla cura ed al mantenimento di categorie di soggetti svantaggiati;
- formazione e creazione di attività per l'istruzione di soggetti svantaggiati e

l'assistenza agli stessi;

- sviluppo di progetti finalizzati alla cooperazione internazionale per fini di pubblica utilità.

Per lo svolgimento della propria attività, la Società cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la Società cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredamenti.

La Società cooperativa potrà compiere, inoltre, qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La Società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la Società cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies cod. civ., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia sia all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Società cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità

economica della Società cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Società cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Società cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.

In particolare:

1) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella Società cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la Società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142;

3) sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

4) le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della legge 381/1991 come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

2) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Società cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 3, commi 4 e 5 del presente statuto ed all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

3) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Società cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Società cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Società per Azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono

motivare e comunicare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Società cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Società cooperativa. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1) alla loro formazione professionale;
- 2) al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Società cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione

professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Società cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (undici).

Articolo 9 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
- 4) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della Società cooperativa;
- 5) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della Società cooperativa;
- 6) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società cooperativa con lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34 (trentaquattro).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società cooperativa;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 (cinque), senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la

prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;

8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Società cooperativa per inadempimento;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Società cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla Società cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi del successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Articolo 15 - morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16 - prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla

qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Società Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 cod. civ. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il

relativo valore nominale unitario;

2) le modalità di circolazione;

3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;

4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 - patrimonio sociale

Il patrimonio della Società cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote variabili;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 (cinque), rappresentati da quote variabili, destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 (quattro) del presente statuto;

3) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18 (diciotto) del presente statuto;

4) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai

sensi del precedente articolo 7 (sette);

5) dalla riserva legale;

6) dalla riserva straordinaria;

7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Società cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34

(trentaquattro).

Articolo 21 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) tramite erogazione diretta;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 22 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 (ventuno) del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- 2) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- 3) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 19 (diciannove), per la restante parte.

E' comunque in ogni caso vietato:

- 1) distribuire i dividendi;
- 2) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- 3) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ad altri enti del terzo settore.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 23 - organi sociali

Sono organi della Società cooperativa:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) l'organo di controllo, se previsto per legge;
- 4) il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - assemblea

Articolo 24 - convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 25 - Assemblea

Spetta all'assemblea:

- 1) approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- 2) approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- 3) fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- 4) deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);
- 5) deliberare sull'esclusione dei soci;
- 6) deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;
- 7) deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) fissare la retribuzione dei membri dell'organo di controllo, se previsti per legge o nominati;
- 9) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Società cooperativa;
- 11) deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- 12) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo di controllo, se previsto per legge, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,

sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei $\frac{3}{5}$ (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 - intervento - voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge fungerà da segretario un Notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - consiglio di amministrazione

Articolo 29 - nomina, composizione e durata

La Società cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione

di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della Società cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, ai membri effettivi dell'organo di controllo ed al revisore, se

nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominati. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, cod. civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una

partecipazione rilevante in altra Società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies cod. civ. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - organo di controllo

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, cod. civ., la Società cooperativa, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 2477 cod. civ., procede alla nomina dell'organo di controllo, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 31 - revisore contabile

L'assemblea può nominare un revisore unico o una Società di revisione per il controllo contabile sulla Società.

Si applica in tal caso la disciplina degli articoli 2409-bis e 2409-septies cod. civ..

La nomina di una Società di revisione è consentita solo nel caso in cui si sia

tenuti alla redazione di un bilancio consolidato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 - scioglimento

La Società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Società cooperativa, o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:

- 1) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- 2) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- 3) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, in conformità alle norme di legge.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 (ventisei). I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 33 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della Società cooperativa vi è l'obbligo di

devoluzione dell'intero patrimonio sociale ad altri enti del terzo settore, dedotti nell'ordine:

- 1) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- 2) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 34 - clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato come da Decreto legislativo n. 5/2003. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede la Società cooperativa. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della Società cooperativa. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali. Per

quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34, comma 2.

Articolo 35 - disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 cod. civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 19 (diciannove), 22 (ventidue) e 33 (trentatre), sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, statali e regionali sulle cooperative e sugli enti del terzo settore, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2519 cod. civ..

F.to: D'ARDES Pietro

" : Federica D'ARDES

" : Giancarlo COLTELLA

" : Luigi CARDONE

" : Dott. Fabio TORINA Notaio